



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Copia

ORDINANZA SINDACALE

N. 33 DEL 04/05/2020

OGGETTO: Obbligo utilizzo e detenzione delle mascherine sul territorio comunale comprese le frazioni

IL SINDACO

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 recante: “ *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 , applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTA l'ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020;

VISTO il decreto n. 49 del 30.04.2020 emesso dal Presidente della Regione Piemonte recante: “ *Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 , ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;

VISTO il decreto n. 50 del 30.04.2020 emesso dal Presidente della Regione Piemonte recante: “ *Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 , ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;

COSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

PRESO ATTO che da lunedì 4 maggio c.a. il d.P.C.M. del 26 aprile 2029 introduce novità in numerosi ambiti tra i quali:

- Riapertura di alcune attività commerciali.
- possibilità per le attività di somministrazione (bar, ristoranti ecc) di effettuare servizio da asporto , dandone comunicazione al Comune.
- riapertura parziale, limitatamente al settore alimentare, del mercato settimanale del martedì e venerdì.
- svolgimento di attività motoria;

VALUTATO che dette riaperture porteranno una maggiore affluenza di persone che dovranno assolutamente rispettare regole idonee ad evitare il diffondersi del virus;

VALUTATO altresì che vi sono alcune vie quali Corso Cavour, vicoli e centro storico, vie delle frazioni di Montrigiasco, Dagnente e Mercurago, aree dei marciapiedi e zone cimiteriali che risultano molto strette con difficoltà a garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra persone ;

RITENUTO OPPORTUNO prevedere , per le sopraindicate aree e zone, l'adozione di ulteriori precauzioni disponendo di mantenere un distanziamento sociale di almeno metri 1 e indossare mascherine protettive;

CONSIDERATO che si rende necessario, porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della salute pubblica;

VALUTATO che occorre tutelare le fasce di utenti deboli e salvaguardare la loro e altrui incolumità;

VISTO l' art. 50, comma 5 del D.lgs 267/2000 , che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

Dal 4 maggio 2020 quanto segue:

1. in Corso Cavour, vicoli e centro storico, vie delle frazioni di Montrigiasco, Dagnente e Mercurago, aree dei marciapiedi e zone cimiteriali che risultano molto strette con difficoltà a garantire il mantenimento della distanza di sicurezza, l'obbligo del mantenimento della distanza tra persone di almeno un metro e di indossare la mascherina protettiva.
2. Su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici chiusi o all'aperto, obbligo di detenzione di una mascherina protettiva ed uso in caso di difficoltà a garantire il mantenimento della distanza di sicurezza tra persone di un metro.
3. Di stabilire che in Corso Cavour, vicoli e centro storico qualora venisse rilevata un'affluenza di persone superiore alla tollerabilità e non in sicurezza, gli ingressi verranno contingentati , con unico ingresso ed unica uscita, delimitato da transenne parapetonali od ogni altro mezzo idoneo;

DISPONE

Il presente provvedimento sarà valido fino al 17 maggio 2020.

DEMANDA

Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

INFORMA

In caso di accertata inottemperanza a quanto prescritto nel presente atto, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale, all'irrogazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria e si procederà con l'esecuzione d'ufficio ai sensi di legge.

DISPONE ALTRESI'

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Novara
- Questura di Novara
- Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Arona.

Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito web e diffusa nei canali social network Comunali per la massima conoscenza alla popolazione.

Ai sensi dell'art.3, 4° comma, della L. 07/08/1990 n°241 avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo (06.12.1971 n. 1034) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione ed in alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. Contro la collocazione della segnaletica installata con la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato della Sicurezza e della Circolazione (D.P.R. 24/11/1971 n° 1199) nel termine di 60 gg., ai sensi degli artt. 37, comma 3° del C.d.s. e 74 del Regolamento di Esecuzione, comma 1°.

Arona, li 04/05/2020

IL SINDACO
Alberto Luigi Gusmeroli
firmato digitalmente